

PRIME NOTE AL DECRETO MADIA SU “DIRIGENZA ENTI LOCALI”

La **composizione** della commissioni nazionali (art. 4 comma 1 punto 3, punto 8 e punto 9) è piuttosto discutibile ed in particolare quella degli enti locali è del tutto sproporzionata con 5 componenti “centrali” e solo 2 “locali” inoltre non pare abbiano molto significato i seguenti componenti:

- il Ragioniere generale dello Stato,
- il Capo Dipartimento per gli affari interni territoriali del Ministero dell’Interno,
- il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale”.

Questi tre possono essere sostituiti da componenti nominati dagli enti locali (conferenza stato autonomie).

I tempi di costituzione: la commissione (le tre commissioni in verità) viene istituita entro 90 giorni dal governo dopo la approvazione del decreto (art. 4 comma 1 punto 5): sono troppi, bastano 30 giorni anche perché 5 componenti su 7 di ciascuna commissione sono già definiti, non si può aspettare tre mesi per individuare 2 persone per commissione peraltro individuati direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri per la commissione statale e dalle conferenze stato regioni e stato autonomie per le altre due commissioni.

I tempi per definire i criteri di conferimento di incarico (art. 4 comma 1 punto 2b la commissione “definisce, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali e ne verifica il rispetto;”) sono di 180 giorni (art. 4 comma 1 punto 6) sono decisamente troppi; 60 sono più che sufficienti, considerando che per avviare un vero sistema di valutazione delle prestazioni uniforme (soprattutto negli enti locali) occorreranno anni, e che i criteri generali sono facilmente definibili (ed in parte lo sono già nelle stesse norme in essere: d.lgs. 165 e d.lgs. 267).

La **durata degli incarichi dirigenziali** (art. 4 dove modifica l’art 19 quinquies del decreto legislativo 165) è incoerente con i tempi degli enti locali dove il sistema elettorale prevede incarichi amministrativi di 5 anni e dove, per fortuna, le interruzioni anticipate dei mandati amministrativi sono molto più rare rispetto ai cambi di governo. Occorre che negli enti locali il periodo dell’incarico o sia ridotto a 3 anni rinnovabile per altri 2 o sia di 5 anni, prevedendo che vengano definiti entro 90 giorni dall’insediamento delle amministrazioni.

La durata deve essere legata al mandato amministrativo del sindaco nella ripartizione proposta dei 5 anni (3+2).

In ogni caso laddove il riferimento della legge restasse 4 anni più massimo rinnovo per 2, occorre che per gli enti locali il termine sia di 4 anni per il primo incarico con il rinnovo per un anno, prevedendo al contempo che la nuova amministrazione deve assegnare i nuovi incarichi entro 120 giorni dall’insediamento.

Il pagamento della retribuzione dirigente privo di incarico (art. 7 comma 1 punto 4) è previsto a carico dell’ultimo ente dove il dirigente ha ricevuto l’incarico. Questo meccanismo applicato agli enti locali ha un effetto decisamente controproducente, peraltro sempre più amplificato nei piccoli comuni, dove è anche molto più difficile ottenere innovazione con modificazione degli incarichi dei dirigenti già presenti. La soluzione ottimale può essere ad esempio quella della regione Friuli Venezia Giulia dove viene previsto un fondo regionale cui contribuiscono tutti gli enti locali con una percentuale della spesa per la dirigenza (il 5% sarebbe sufficiente) destinato alla retribuzione dei dirigenti privi di incarico, con un meccanismo che prevede la verifica annuale della capienza del fondo e la ridefinizione della percentuale prevista. E’ questo un punto fondamentale che altrimenti rischia di compromettere l’effettiva attuazione del decreto e

il raggiungimento dell'obiettivo di riforma della dirigenza. Uno dei problemi fondamentali non è l'inadeguatezza in sé della maggioranza dei dirigenti pubblici ma la situazione di "inamovibilità garantita" che li rende poco innovativi. E' giusto creare un "mercato" della dirigenza PA ma non a spese dei Comuni!

L'obbligo di individuazione di un dirigente apicale per tutti gli enti locali presenta alcune criticità (art. 9 comma 1 punto 3):

1. obbligo di assunzione di un dirigente anche da parte dei piccoli comuni (sopra i 5.000 abitanti)
2. dimensionamento dei comuni piccolissimi (sotto i 5.000 abitanti) in gestione associata per la gestione del dirigente apicale (due piccoli comuni non se lo possono permettere)
3. difficoltà per l'unico dirigente apicale, specie se incaricato in associazione tra più enti nel concentrare tutte le responsabilità gestionali esplicita possibilità di delega
4. obbligo di scelta per il dirigente apicale solo tra gli ex segretari con un problema di reale interesse/competenza alla assunzioni di responsabilità gestionali e manageriali e con un problema di numero insufficiente di personale disponibile

Occorre quindi prevedere

Possibilità di gestione associata del dirigente apicale anche per i comuni con più di 5.000 abitanti (almeno fino a 15.000). In caso contrario continuerebbero le gestioni "a scavalco" come oggi avviene per il segretario comunale con numerosi comuni formalmente indipendenti ma con incarico al medesimo soggetto.

Possibilità esplicita di delega delle firme sugli atti di cui all'articolo 107 del TUEL a collaboratori in possesso di qualifica adeguata (categoria D con eventuale incarico di posizione organizzativa) dei poteri di firma degli atti (determinazioni, pareri tecnico e contabile sulle deliberazioni) come avviene oggi nei piccoli comuni.

Possibilità di nomina di dirigenti apicali oltre che tra gli ex segretari con ricorso alle possibilità dettate dall'articolo 110 del TUEL che la legge lascia in vigore nella sua attuale formulazione, In caso contrario ci troveremmo nella curiosa situazione di poter assumere un dirigente con le modalità previste dall'articolo 110 ma di non potergli affidare l'incarico di dirigente apicale. Questa modalità permette inoltre ai funzionari incaricati di posizione organizzativa nei comuni piccoli di poter partecipare alle selezioni valorizzando quindi la loro esperienza e conoscenza del territorio.

Incarichi dirigenziali a norma dell'articolo 110 del TUEL. E' fondamentale, come la bozza di decreto dichiara, la permanenza della possibilità date dall'articolo 110 del TUEL del ricorso ad assunzioni di dirigenti a tempo determinato al di fuori dei ruoli dirigenziali a tempo indeterminato.

La bozza di decreto legislativo prevede all'articolo 4 l'inserimento dell'articolo 19-bis al d.lgs 165 e al punto 8 ribadisce la validità per gli enti locali dell'articolo 110 del TUEL. Occorre che non sia possibile una diversa lettura del comma 4 dell'art 19-bis inserito laddove si dice che "gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso concorsi o procedure di cui all'articolo 19-ter (scelta nell'ambito degli elenchi nazionali) possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai suddetti ruoli, mediante procedure selettive e comparative." In particolare deve essere chiaro che i posti dirigenziali che l'amministrazione sceglie di coprire mediante articolo 110 non debbano prima essere sottoposti alla procedura prevista per la scelta dei dirigenti dai ruoli dirigenziali.